

Osservatorio per il Paesaggio Fiume Lambro Lucente

Statuto

Art. 1 - Denominazione e Sede

L'Osservatorio per il Paesaggio "Fiume Lambro Lucente" è una Associazione senza scopo di lucro, individuabile quale Ente del terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

a) L'Osservatorio per il Paesaggio "Fiume Lambro Lucente", in forma abbreviata "Osservatorio Lambro", costituito in data 9 febbraio 2019, si identifica con quella parte di territorio che vede il fiume Lambro come elemento caratterizzante, che si estende da nord a sud e che attraversa la fascia orientale di Milano, non escludendo aree esterne che abbiano con esso attinenza territoriale e funzionale.

Il Lambro è il fiume di Milano e rappresenta nella memoria dei milanesi il ricordo della loro acqua, limpida, pura e lucente che si è andata deteriorando nel tempo e che l'Osservatorio si propone, attraverso azioni coordinate, di migliorare, tutelare e valorizzare come bene comune dei cittadini.

b) L'Osservatorio ha sede a Milano, via San Dionigi 90, presso il depuratore di Nosedo. La sede può essere modificata in ogni momento con delibera dell'Assemblea, di cui all'Art. 5, adottata a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 2 – Obiettivi generali

a) L'Osservatorio si ispira alla Convenzione Europea del Paesaggio (20 ottobre 2000), che al termine "paesaggio" assegna il significato di "...una determinata parte di territorio, così com'è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni..." e "...concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati." (*Art. 1 lettera a e Art. 2*)

b) Secondo la medesima Convenzione Europea, il paesaggio svolge importanti funzioni d'interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale. In tale ottica esso diventa tema politico per eccellenza perché coinvolge direttamente la qualità della vita e il benessere individuale e sociale.

La legislazione italiana riconosce ai cittadini un ruolo attivo nelle decisioni pubbliche che riguardano i loro paesaggi. A questo principio di partecipazione diretta l'Osservatorio intende attenersi, affinché il coinvolgimento della cittadinanza non sia solo apparente, ma sostanziale. (*Costituzione Italiana, Art. 9, Art. 118; Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio-DL 42/2004, Art. 144, 1; Codice del Terzo Settore-DL 117/2017, Art. 1*).

Art. 3 - Finalità

L'Osservatorio, contenitore comune di studi, elaborazioni e progetti condivisi dai soci, si propone di:

- contribuire alla promulgazione e all'attuazione di direttive, leggi e norme regolamentari in favore del paesaggio, partecipando alla costruzione di una diffusa cultura, collettiva e individuale,

incentrata sui suoi valori, ed essere interlocutore di riferimento degli Enti pubblici nella formulazione di strumenti di pianificazione e di ogni altro eventuale atto amministrativo.

- stimolare l'applicazione dei contenuti della Convenzione europea del Paesaggio, nonché delle leggi finalizzate alla sua tutela e valorizzazione, anche mediante un costante rapporto con i rappresentanti delle Pubbliche amministrazioni.
- approfondire le conoscenze e raccogliere la documentazione sui caratteri culturali, scientifici e tecnici, sull'evoluzione storica, sulle tradizioni, sulle tendenze in atto del paesaggio locale, collaborando con altri soggetti e istituzioni che operano in materia.
- condividere e diffondere i documenti e le informazioni mediante gli strumenti che riterrà opportuno, in modo da coinvolgere direttamente i cittadini delle comunità locali, favorendone la partecipazione informata e consapevole nella determinazione delle scelte.
- esercitare attività di sensibilizzazione e di formazione sui temi del paesaggio locale, in particolare coinvolgendo il mondo scolastico del territorio interessato.
- sostenere e anticipare ogni forma di attività culturale, sociale, artistica e sportiva che si dimostri ispirata al rispetto dei luoghi e alla difesa della natura e del paesaggio.
- costituire un punto di riferimento culturale, scientifico, documentale e organizzativo sul territorio, con proprie iniziative sui temi del paesaggio e partecipando a quelle altrui.

L'Osservatorio s'inserisce nella rete dei rapporti tra gli Osservatori italiani, europei ed extraeuropei.

Art. 4 - Soci

a) Sono soci di diritto i fondatori dell'Osservatorio che, insieme, hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo il 9 febbraio 2019 a Milano presso il depuratore di Nosedo – Via San Dionigi 90.

b) Possono diventare soci tutte le persone che, maggiorenni o minorenni autorizzati dai genitori, condividano gli scopi dell'Osservatorio e si impegnino a realizzarli, in spirito di collaborazione, rispetto e aiuto reciproco. Possono altresì aderire tramite i loro delegati e/o rappresentanti legali, le fondazioni, gli enti pubblici o privati e quelli del terzo settore, oltre ai PLIS, alle associazioni e ai comitati spontanei dei cittadini.

c) L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Gestione, previa presentazione di domanda scritta.

Una volta deliberata l'ammissione, il socio diventa effettivo dopo il versamento della quota associativa. Solo in casi particolari, giustificati e deliberati dal Consiglio Direttivo, è consentita l'ammissione di un socio a titolo non oneroso.

L'eventuale non ammissione dovrà essere motivata.

d) Il Consiglio di Gestione, rilevato il comportamento dannoso di un socio, lo notifica al socio stesso e ai Probiviri, i quali ne valutano l'eventuale estromissione. Il giudizio dei Probiviri è incontrovertibile.

e) Le eventuali dimissioni di un socio vanno presentate al Presidente accompagnate da motivazione scritta.

f) Tutte le attività dei soci sono svolte sotto forma di volontariato gratuito. Anche le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per il loro assolvimento, che dovranno essere dettagliatamente documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente.

g) Possono essere iscritti in un apposito Albo d'Onore col titolo di SOCI ONORARI, quelle persone o quegli Enti che, grazie all'impegno e alle attività svolte, abbiano contribuito a consolidare il prestigio all'Osservatorio.

Art. 5 – Assemblea dei soci

a) **Composizione** - L'Assemblea è composta dai tutti i soci in regola col pagamento delle quote annuali.

b) **Convocazione** - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Consiglio di Gestione lo consideri opportuno, o lo richieda almeno il 30% dei soci. Deve essere convocata dal Presidente in carica, in sessione ordinaria, entro il mese di maggio di ciascun anno, per deliberare l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, discutere la relazione delle attività svolte, programmare le iniziative future e, ogni tre anni, dopo il primo anno di esercizio, rinnovare le cariche sociali. Tutte le convocazioni avvengono in forma scritta almeno 15 giorni prima della data stabilita e devono contenere l'indirizzo, l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

c) **Costituzione e funzionamento** - L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Ad apertura di ciascuna seduta l'Assemblea nomina un proprio presidente e un segretario, che avrà il compito di redigere il relativo verbale.

d) **Voto e deleghe** - Ogni socio può esprimere un solo voto e rappresentare per delega solo un altro socio.

e) **Modifiche Statuto e scioglimento Osservatorio** - Le delibere di approvazione e di modifica dello Statuto sono valide se approvate a maggioranza assoluta dai votanti in assemblea. Per lo scioglimento dell'Osservatorio si rimanda all'Art. 17 del presente statuto.

Art. 6 – Consiglio di Gestione

a) **Composizione** - Il Consiglio di Gestione è composto da un numero di membri compreso tra 5 e 25, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i soci aventi diritto e dura in carica, dopo il primo anno di esercizio, tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili con il limite di tre mandati consecutivi.

b) **Convocazione** - Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente almeno 3 volte all'anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti. La convocazione avviene in forma scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno.

c) **Potere** - Al Consiglio di Gestione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio di Gestione:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Segretario e il Tesoriere. Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente e da due membri del Consiglio di Gestione, che di fatto operano anche in qualità di Vice Presidente;
- promuove iniziative coerenti con gli scopi statutari;
- predispone e aggiorna il regolamento interno
- predispone la relazione programmatica annuale relativa alle attività dell'Osservatorio
- stabilisce gli ordini del giorno dell'Assemblea e ne attua le deliberazioni;
- stipula convenzioni con gli enti pubblici e i soggetti privati;
- decide le spese ordinarie e straordinarie e amministra il patrimonio dell'Osservatorio;
- redige il rendiconto economico e finanziario, preventivo e consuntivo;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annuale;
- ha facoltà, se lo ritiene necessario, di nominare il Direttore ai sensi dell'Art. 13.
- assegna le altre cariche che risultino necessarie per il buon funzionamento dell'Osservatorio.

d) **Sostituzione** - In caso di interruzione del mandato di un membro del Consiglio di Gestione, il componente uscente viene sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso l'elenco dei candidati risultasse esaurito, il Consiglio di Gestione coopta un altro socio, che resterà in carica fino alla prima Assemblea utile.

e) **Decadenza dall'incarico** - Il componente del Consiglio di Gestione che non partecipi, senza giustificare la propria assenza, a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

f) **Decadenza del Consiglio** - Il Consiglio di Gestione decade con le dimissioni del Presidente oppure con quelle contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 7 - Presidente e Comitato Esecutivo

a) Il Presidente del Consiglio di Gestione è Presidente dell'Osservatorio, di cui è anche il legale rappresentante. È scelto tra i propri membri dal Consiglio di Gestione e, dopo il primo anno di esercizio, dura in carica tre anni e può essere rieletto con il limite di tre mandati consecutivi. Per esercitare le funzioni previste dallo Statuto si avvale del Comitato Esecutivo, costituito da 3 membri, di cui 2 scelti dal Consiglio di Gestione oltre al Presidente.

b) In particolare il Presidente:

- riscuote i pagamenti e ne rilascia quietanza, ha la facoltà di aprire o estinguere conti correnti e può dare delega di firma ad altri;
- sentito il Consiglio di Gestione, convoca l'Assemblea, presenza ad essa e ne custodisce il verbale;
- in casi di necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Gestione nella prima riunione utile;

c) In caso di temporanea impossibilità, di assenza o d'impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri sono esercitati dai membri del Comitato Esecutivo, che di fatto opereranno in qualità di Vice Presidente.

Art. 8 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio di Gestione tra i propri componenti e, dopo il primo anno di esercizio, dura in carica tre anni e può essere rieletto con il limite di tre mandati consecutivi. Ha l'incarico di redigere i verbali del Consiglio di Gestione stesso e quello di collaborare alla tenuta in ordine dei documenti.

Art. 9 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Gestione tra i propri componenti. Redige il bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni del Consiglio di Gestione e, dopo il primo anno di esercizio, dura in carica tre anni e può essere rieletto con il limite di tre mandati consecutivi. Gestisce e cura la tenuta dei libri contabili.

Raccoglie inoltre le quote sociali e, se delegato dal Presidente, provvede, a firma libera e disgiunta, al pagamento delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 10 – Comitato Scientifico

a) L'Osservatorio si avvale di un Comitato Scientifico, costituito da esperti nelle materie connesse alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, come definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio (natura e cultura) e può essere organizzato in uno o più Gruppi di Lavoro, ciascuno con un proprio Coordinatore.

I suoi membri possono essere anche esterni all'Osservatorio stesso.

b) Il Comitato Scientifico e il suo, o i suoi Coordinatori, sono nominati dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di Gestione, e opera secondo quanto previsto dal regolamento interno.

c) La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita, come pure gli incarichi eventualmente assunti, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro assolvimento, che dovranno essere dettagliatamente documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art 12. - Organo di controllo monocratico

E' costituito da una persona esperta in possesso della qualifica di revisore contabile. Esso esercita le proprie prerogative in ordine ai profili amministrativo e di bilancio. Sarà nominato nel caso la legge vigente (D.L. 117 del 03/07/17 Art.30) o successive variazioni allo stesso o nuove leggi o decreti lo richiedano.

Art. 13 – Direttore

Se il Consiglio di Gestione riterrà che sia necessario avvalersi di un Direttore per il buon funzionamento dell'Osservatorio, provvederà alla sua nomina. Il Direttore dovrà possedere le necessarie competenze scientifiche e tecniche, nonché aver maturato esperienze professionali tali da consentirgli di assumere la responsabilità operativa delle attività svolte dall'Osservatorio.

Il Direttore garantisce il funzionamento delle attività dell'Osservatorio e provvede all'attuazione del

programma e di ogni altra determinazione, attua le determinazioni del Presidente, del o dei Vicepresidenti e del Consiglio di Gestione.

Il Direttore partecipa all'attività del Consiglio di Gestione senza diritto di voto.

L'opera svolta dal Direttore è a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro assolvimento, che dovranno essere dettagliatamente documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente.

Il Consiglio di Gestione può, a suo insindacabile giudizio, rimuovere il Direttore incaricato e nominarne o meno un altro.

Art. 14 - Collegio dei Proviviri

a) Il Collegio dei Proviviri viene nominato dall'Assemblea tra i vari soci senza cariche istituzionali, è composto da tre membri e, dopo il primo anno di esercizio, dura in carica tre anni.

b) Esso elegge nel proprio seno un presidente e ha il compito di dirimere gli eventuali conflitti tra soci, dei soci nei confronti dell'Osservatorio e viceversa.

c) Assume i provvedimenti di esclusione di cui al precedente Art. 4, comma d. I suoi giudizi sono inappellabili.

Art. 15 – Contributi e beni

a) I contributi dell'Osservatorio sono costituiti dalle quote d'iscrizione annuale, da donazioni e lasciti di privati, da proventi e finanziamenti da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di Fondazioni e Istituzioni pubbliche e private, oltre ai proventi derivati da altre attività svolte e da fondi di riserva costituiti in bilanci di anni precedenti

b) L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le quote associative vengono proposte dal Presidente e deliberate dal Consiglio di Gestione.

c) In caso di scioglimento o cessazione dell'attività i beni dell'Osservatorio saranno devoluti ad altra Associazione con scopi analoghi o a fini di pubblica utilità.

Art. 16 – Ulteriori disposizioni

a) I mezzi economici dell'Associazione possono essere utilizzati esclusivamente per le attività consentite dal presente Statuto.

b) L'Osservatorio può disporre solo delle risorse già entrate in suo possesso.

c) Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto si dovrà fare riferimento alla normativa italiana vigente in materia.

Art.17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, nello spirito del presente statuto, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. A tale scopo l'Assemblea che lo delibera nomina contestualmente un liquidatore.